



Ispettorato interregionale del lavoro di Roma



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Protocollo d'intesa

Tra

l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna (di seguito "Assessorato" o, congiuntamente all'Ispettorato interregionale del lavoro di Roma, "le Parti"), rappresentato dal Dott. Giuseppe Maria Sechi, in qualità di Direttore Generale

e

l'Ispettorato interregionale del lavoro di Roma (di seguito "IIL Roma" o, congiuntamente all'Assessorato, "le Parti"), rappresentato dal Dott. Orazio Parisi, in qualità di Capo dell'Ispettorato interregionale

CONSIDERATO

1. il D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, di *"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"*, il quale all'art. 8, comma 1, primo periodo, affida agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro l'*"attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative"*;
2. il sopra citato D. Lgs, il quale all'art. 8, comma 1, secondo periodo, stabilisce che *"durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di vigilanza"* in materia di lavoro e di legislazione sociale;
3. il sopra citato D. Lgs, all'art. 8, comma 2, il quale stabilisce che *"qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra (...) da cui non consegue l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa"*;
4. la circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 24 giugno 2004, avente ad oggetto *"D.lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative"*, la quale riafferma che al personale delle già Direzioni regionali e provinciali del lavoro, oggi Ispettorati territoriali e interregionali del lavoro *"è affidato anche il compito di svolgere attività di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonché sulle novità legislative e interpretative"*;

5. la circolare da ultimo citata, la quale stabilisce, altresì, che le iniziative di prevenzione e promozione *“sono organizzate dalle [già] DRL e dalle [già] DPL [oggi IIL e ITL], i quali “ne stabiliscono le modalità di svolgimento” e che “nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso le aziende, il personale, ove rivesta qualifica ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza né può svolgere alcuna attività di accertamento”;*
6. il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, recante *“Disposizioni per razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, con l’art. 1, comma 1, il quale istituisce *“una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (...) che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL”;*
7. la L. 30 ottobre 2014, n. 161, recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”*, la quale abroga, a far data dal 25 novembre 2015, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 41, comma 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 17, comma 6-bis, con ciò riconducendo la disciplina in materia di durata dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale alle norme di cui al citato D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;
8. il *“Documento di programmazione della vigilanza per il 2017”* dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale conferma anche per l’anno 2017 l’effettuazione dell’attività di prevenzione e promozione ai sensi dell’art. 8, D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, realizzando iniziative di aggiornamento e di approfondimento sulle più rilevanti tematiche concernenti la materia lavoristica, la legislazione sociale e la salute e sicurezza sul lavoro, organizzate a livello locale, e finalizzate a favorire ed incentivare nel mondo datoriale comportamenti e prassi conformi alla normativa vigente ed a consentire, pertanto, la promozione e diffusione della cultura della legalità e della sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli illeciti;
9. il CCNL Comparto e Dirigenza Sanità in materia di orario di lavoro;
10. la Delibera Giunta Regione Sardegna n. 43/09 del 1° settembre 2015, concernente *“Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover”;*
11. la Delibera Giunta Regione Sardegna n. 20/3 del 12 aprile 2016, concernente *“Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del Turnover”*. Rettifica parziale.
12. la Delibera Giunta Regione Sardegna n. 28/18 del 17 maggio 2016, concernente *“Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del Turnover”*. Deroga parziale.
13. la Delibera Giunta Regione Sardegna n. 11/16 del 28 febbraio 2017, concernente modifiche ed aggiornamento della DGR n. 43/09 del 1° settembre 2015;

DATO ATTO

che negli incontri tra la dirigenza degli ITL della Sardegna ed i vertici dell'Assessorato, intervenuti nelle date 30 marzo 2017 e 18 luglio 2017, nel merito della complessità dell'attuale quadro finanziario e normativo in cui si trova il Servizio sanitario regionale, è emersa l'opportunità di adottare il presente protocollo d'intesa e di definire azioni di sistema;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Il presente protocollo d'intesa disciplina la collaborazione istituzionale tra gli Ispettorati territoriali del lavoro di Cagliari-Oristano, di Sassari e di Nuoro (di seguito ITL) e l'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma Sardegna finalizzata a favorire la piena applicazione della normativa sull'organizzazione dell'orario di lavoro in tutte le strutture sanitarie pubbliche della regione Sardegna.

Articolo 2

Finalità

Con il presente protocollo d'intesa le parti intendono condividere la necessità di un intervento di sistema da parte dell'Assessorato basato su un programma di azioni mirate a garantire la razionalizzazione e la migliore organizzazione delle risorse umane.

Nel quadro di azione appena descritto, gli ITL partecipano nel proprio ruolo di prevenzione e promozione di cui alle seguenti disposizioni.

Articolo 3

Prevenzione e promozione

L'Ispettorato interregionale del lavoro di Roma e gli ITL si impegnano a realizzare specifiche iniziative, organizzate a livello regionale e provinciale, nell'ambito del comparto sanitario pubblico, con specifico riferimento alle questioni e problematiche di rilevanza generale, al fine di garantire la promozione e l'integrale rispetto della normativa in materia di tempi di lavoro e di riposo ed assicurare la prevenzione dalla commissione di violazioni dalla stessa previste.

Articolo 4

Modalità attuative

Gli ITL si impegnano, con il proprio personale ispettivo, ad effettuare incontri di aggiornamento e di approfondimento rivolti ai datori di lavoro, ai lavoratori ed alle relative organizzazioni di categoria della sanità pubblica, sulle più rilevanti tematiche concernenti la normativa lavoristica e la legislazione sociale, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro nelle strutture della sanità pubblica presenti sul territorio regionale.

Articolo 5

Diffusione delle competenze

L'Assessorato si impegna a promuovere occasioni di aggiornamento e di approfondimento che coinvolgano il proprio personale allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento nell'ambito dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Articolo 6

Organizzazione delle iniziative

Al fine di realizzare quanto disposto dagli articoli precedenti, l'Assessorato avvierà la realizzazione di iniziative quali conferenze, seminari, convegni sulle principali tematiche inerenti all'organizzazione dell'orario di lavoro, curando i profili logistici ed assumendosi i connessi oneri economici.

Articolo 7

Altre iniziative di prevenzione e promozione

Ai fini preventivi e promozionali sopra indicati e con analoghe modalità attuative ed organizzative le Parti si impegnano a realizzare incontri aventi ad oggetto questioni di ordine generale inerenti alla corretta applicazione di specifiche normative in materia lavoristica.

Articolo 8

Programma di azioni di sistema

L'Assessorato si impegna a presentare all'INL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un programma di azioni di sistema che ciascuna delle Aziende sanitarie del territorio regionale della Sardegna dovrà elaborare, finalizzato a garantire, attraverso la razionalizzazione e la migliore organizzazione nell'impiego delle risorse umane, la sussistenza delle condizioni per il pieno rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e riposi.

Il programma elaborato da ciascuna Azienda dovrà articolarsi e trovare attuazione entro il 31 dicembre 2018.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai due commi che precedono, il presente protocollo è sottoscritto per adesione anche dai Direttori Generali dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza Sardegna.

Articolo 9

Tavolo tecnico di monitoraggio

Le Parti si impegnano a riunirsi periodicamente per un opportuno scambio di informazioni e per monitorare lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo e delle sue finalità.

Articolo 10

Attività di vigilanza

Il presente protocollo lascia impregiudicato l'esercizio dell'istituzionale attività di vigilanza finalizzata alla verifica sull'osservanza della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Articolo 11

Modifiche, integrazioni e validità

Il presente protocollo può essere, d'intesa tra le parti, modificato ed integrato con successivi accordi.

Il presente protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2018.

Roma - Cagliari, 1° dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ DELL'
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA
SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
(Dott. Giuseppe Sechi)

IL CAPO DELL'ISPettorato ISPettorato
INTERREGIONALE DEL LAVORO DI ROMA
(Dott. Orazio Parisi)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA TUTELA SALUTE
SARDEGNA
(Dott. Fulvio Moirano)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
BROTZU
(Dott.ssa Graziella Pintus)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
(Dott. Giorgio Sorrentino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI
(Dott. Antonio D'Urso)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA E URGENZA SARDEGNA
(Dott. Giorgio Lenzotti)

